

Comune di Marsciano

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE O AREE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE O AREE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (<i>Oggetto e finalità del regolamento</i>)	Pag. 3
Art.2 (<i>Obiettivi</i>).....	Pag. 3
Art.3 (<i>Disciplina di riferimento</i>)	Pag. 3
Art.4 (<i>Definizioni</i>).....	Pag. 3

CAPO 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

Art.5 (<i>Tipologia degli interventi</i>).....	Pag. 3
Art.6 (<i>Modalità di ripristino</i>)	Pag. 3
Art.7 (<i>Prescrizioni tecniche</i>)	Pag. 4
Art.8 (<i>Casi particolari</i>)	Pag. 4

CAPO 3 AUTORIZZAZIONI

Art.9 (<i>Titoli abilitativi</i>).....	Pag. 4
Art.10 (<i>Lavori di pronto intervento o urgenza</i>)	Pag. 4
Art.11 (<i>Procedimento per la presentazione delle domande di autorizzazione</i>)	Pag. 5
Art.12 (<i>Elaborati progettuali minimi da presentare a corredo della domanda di autorizzazione</i>)	Pag. 5
Art.13 (<i>Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione</i>)	Pag. 5
Art.14 (<i>Competenza al rilascio dell'autorizzazione</i>)	Pag. 6
Art.15 (<i>Caratteristiche, contenuti e durata dell'autorizzazione</i>).....	Pag. 6
Art.16 (<i>Garanzia finanziaria</i>)	Pag. 6

CAPO 4 ESECUZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELLE OPERE

Art.17 (<i>Inizio lavori</i>).....	Pag. 6
Art.18 (<i>Cantiere dei lavori</i>).....	Pag. 6
Art.19 (<i>Ultimazione dei lavori</i>)	Pag. 7
Art.20 (<i>Verifica delle opere eseguite</i>) ...	Pag. 7

CAPO 5 SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.21 (<i>Sanzioni</i>) ...	Pag. 7
Art.22 (<i>Disposizioni finali e transitorie</i>)	Pag. 7
Art.23 (<i>Pubblicazione ed entrata in vigore</i>)	Pag. 7

CAPO 6 MODULISTICA E ALLEGATI

Art.24 (<i>Modulistica ed allegati</i>)	Pag. 7
---	--------

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI SU SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE O
AREE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO**

**CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in maniera omogenea, nell'ambito del territorio del comune di Marsciano, le modalità di esecuzione degli interventi su suolo e sottosuolo di strade comunali iscritte negli appositi elenchi civici nonché su aree pubbliche di proprietà del Comune o private di uso pubblico.

2. Rientrano nell'ambito della disciplina del presente regolamento anche gli interventi di cui al comma 1 per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati, fermo restando i limiti e le competenze previsti dal codice della strada.

Art.2

Obiettivi

1. Il presente regolamento ha l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, al contempo, di migliorare e semplificare le procedure interne per il rilascio delle relative autorizzazioni.

2. A tal fine, nel rispetto delle disposizioni e principi del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale può sottoscrivere con le società e/o gestori di pubblici servizi (idrico, gas, elettrico, fognaria, etc.), apposite convenzioni finalizzate ad ulteriore snellimento e semplificazione delle procedure, prevedendo anche l'utilizzo di mezzi e sistemi informatici per l'invio e la ricezione di atti e documenti, nonché forme di garanzie flessibili e cumulabili.

Art.3

Disciplina di riferimento

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno assunto come riferimento le norme di cui al D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii (Codice della Strada), al DPR n.495/1992 e ss.mm.ii. (Regolamento di attuazione del Codice della Strada), nonché alla normativa correlata in materia di sicurezza sui cantieri ed ai regolamenti comunali vigenti in materia.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale, regionale e comunale in materia.

Art.4

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) **«centro abitato»:** quello definito dai Comuni con specifica perimetrazione ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.285/1992;

b) **«nuovo impianto»:** si intende la realizzazione di nuove reti, la modifica sostanziale di reti esistenti e l'estendimento o potenziamento delle stesse.

c) **«allaccio e/o fornitura»:** complesso di tubazioni ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie a fornire il cliente finale. L'impianto di derivazione di utenza o

allacciamento ha inizio dall'organo di presa e si estende fino al gruppo di misura.

d) **«pronto intervento»:** si considerano interventi di pronto intervento o urgenza tutti gli interventi dovuti a causa di forza maggiore e finalizzati al ripristino immediato della funzionalità del servizio.

e) **«misto cementato»:** materiale di riempimento costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego (misto granulare) trattata con legante idraulico (cemento). La miscela deve assumere, dopo un adeguato tempo di stagionatura, una resistenza meccanica durevole ed apprezzabile mediante prove eseguibili su provini di forma assegnata anche in presenza di acque e gelo. Il dosaggio del cemento è di 70 kg/m³.

f) **«materiale stabilizzato» o «misto granulare stabilizzato»:** miscela di aggregati lapidei di primo impiego con composizione granulometrica secondo tabelle di norma UNI. La dimensione massima dell'aggregato non deve essere in ogni caso superiore alla metà dello spessore dello strato di misto granulare ed il rapporto tra il passante al setaccio UNI 0.075 mm ed il passante al setaccio UNI 0.4 mm deve essere inferiore a 2/3.

g) **«misto granulometrico»:** materiale inerte (frantumato meccanicamente) di diversa pezzatura esente da materia vegetale o grumi d'argilla, il cui fuso granulometrico rispetta le caratteristiche tecnico funzionali e resiste delle norme di riferimento. Il misto granulometrico dovrà essere conforme alle norme UNI per indice di portanza, modulo resiliente, modulo di deformazione, modulo di reazione.

h) **«materiale lapideo o strada bianca»:** pavimentazione stradale costituita da materiale lapideo compresso (misto granulometrico) frantumato meccanicamente, esente da materia vegetale o grumi d'argilla, il cui fuso granulometrico rispetti le caratteristiche tecniche funzionali e resiste delle norme di riferimento.

i) **«area o superficie di ripristino»:** si intende l'area che va ripristinata a livello della finitura superficiale relativa agli ultimi 10 cm circa (ad esempio bynder e tappetino di usura per le pavimentazioni bituminose).

CAPO 2

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI
INTERVENTI**

Art.5

Tipologia degli interventi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono definite le seguenti tipologie di interventi: a) nuovi impianti;

b) allacci e/o fornitura;

c) lavori di pronto intervento o di urgenza

Art.6

Modalità di ripristino

1. Il presente articolo disciplina le modalità e le caratteristiche di ripristino dei casi di interventi di cui al precedente art. 5.

2. **Pavimentazioni bituminose e/o depolverizzate:** in tutti i casi, ferma restando la corretta esecuzione dell'allettamento e della protezione superiore della condotta o servizio posato, dovrà essere previsto il riempimento del rimanente scavo mediante la posa in opera di materiale «misto cementato» (CLS) fino a cm 10 dalla superficie stradale. Fatti salvi i casi di interventi su impianti esistenti in cui la quantità di riempimento è connessa alla profondità dello scavo e alla quota di imposta dell'impianto, lo spessore del «misto cementato» da riportare non potrà essere inferiore a cm 60. Il riempimento finale dovrà essere eseguito mediante posa in opera di "Bynder" dello spessore minimo di cm. 7 e stendimento di ulteriori cm. 3 di tappetino d'usura per la stessa superficie fatti salvi i casi in cui la carreggiata sia priva di tappetino di usura ove è ammesso il ripristino con "Bynder chiuso" per uno spessore di cm. 10 costipati **(schema allegato**

"1"). Per quanto concerne l'area o superficie che dovrà essere interessata dal ripristino si stabiliscono le seguenti tipologie: a) su strade con larghezza fino a ml 3.

- nel caso di attraversamento o scavo puntuale il ripristino andrà sempre eseguito per tutta la larghezza della strada. Se lo scavo ha una larghezza minore o uguale a cm 40, il ripristino dovrà essere esteso per complessivi ml 2 misurati a cavallo dell'asse di scavo, altrimenti il ripristino dovrà essere di ml 1 a partire da ogni lato dello scavo parallelo all'asse dello stesso **(schemi allegati "2a" e "2c")**. Qualora l'attraversamento abbia sviluppo trasversale all'asse stradale, qualunque sia la larghezza dello scavo, la superficie di ripristino è definita come da **schema allegato "2b")**.

- nel caso di scavo lineare ovunque posto parallelamente all'asse stradale il ripristino dovrà essere eseguito per tutta la larghezza della strada e per ulteriore ml 1 a partire da ogni lato dello scavo ortogonale all'asse dello stesso **(schema allegato "3")**. b) su strade con larghezza superiore a ml 3.

- in tutti i casi il ripristino andrà eseguito per ml 1 oltre il perimetro di scavo e quest'ultimo dovrà essere opportunamente squadrate **(schema allegato "4")**.

3. **Pavimentazione in materiale lapideo (strade bianche):** in tutti i casi dovrà essere effettuato il riempimento dell'intero scavo, fatto salvo l'allettamento e protezione dell'impianto, mediante la posa in opera di misto granulare stabilizzato di idonea pezzatura opportunamente bagnato e rullato a strati massimi di cm 20.

4. **Altre pavimentazioni:** il ripristino sulle altre pavimentazioni dovrà mantenere le stesse caratteristiche, qualità tecniche e architettoniche di quelle esistenti.

5. Il ripristino di qualunque tipo di pavimentazione non dovrà, in ogni caso, formare gibbosità, piani sfalsati o altro potenziale intralcio e pericolo per l'incolumità di persone o il transito di mezzi restando inteso fin da ora che la responsabilità civile e penale per eventuali incidenti connessi a tali eventualità, resterà sempre in carico del richiedente.

6. Fino al definitivo ripristino stradale, da comunicare mediante fine lavori, sarà cura del richiedente procedere agli opportuni "ricarichi" degli scavi al fine di garantirne le previste caratteristiche meccaniche ed eliminare le problematiche di cui al precedente comma 5.

7. In sede di rilascio del provvedimento autorizzativo di cui al successivo art.9 il Comune può consentire l'utilizzo di materiale di riciclo secondo le percentuali previste dalle normative tecniche vigenti previste in materia

Art.7

Prescrizioni tecniche

1. In via generale gli scavi e i ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte rispettando, ovvero ripristinando, qualsivoglia manufatto o opera preesistente posto sia al di sopra che al di sotto del piano stradale.

2. Pozzetti, griglie, fosse biologiche (Imhoff) ecc. e relativi chiusini dovranno avere caratteristiche di resistenza a rottura tali da essere classificati di tipo "carrabili" secondo normativa vigente e secondo la classificazione delle strade.

3. Il manto stradale, in corrispondenza delle superfici bitumate, dovrà essere opportunamente tagliato, con taglio continuo sui due lati, prima dell'effettuazione dello scavo in sezione obbligata.

4. Le canalizzazioni e/o condutture dovranno collocarsi ad una profondità rispettosa delle norme del codice della strada, delle normative tecniche vigenti in materia di posa in opera delle reti ed in materia di sicurezza ed opportunamente segnalate.

5. Gli scavi potranno essere eseguiti anche con mezzi meccanici ma sarà obbligo l'esecuzione a mano in vicinanza di alberature e/o opere interrato.

6. Dovranno essere altresì ripristinate tutte le attrezzature che verranno manomesse nel corso degli scavi ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale esistente al momento dell'inizio dei lavori.

7. Per le opere a rete da interrare lungo assi stradali non in piano e per le quali si renda necessaria l'esecuzione di scavi di lunghezza uguale o superiore a ml 100 dovranno essere realizzati "spinotti trasversali" alla sede stradale in direzione della cunetta. Le modalità esecutive, la collocazione e i punti di scarico di tali spinotti saranno di volta in volta concordati con il Comune.

8. Di tutti gli interventi realizzati deve essere effettuato apposito rilievo cartografico.

Art.8

Casi particolari

1. Per i casi non previsti e/o non riconducibili a quanto riportato nel presente regolamento, possono essere adottate modalità di ripristino diverse da quelle stabilite. In tal caso, tali modalità, dovranno essere indicate nel titolo autorizzativo.

CAPO 3 AUTORIZZAZIONI

Art.9

Titoli abilitativi

1. L'esecuzione delle opere di cui al presente regolamento è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune per quanto riguarda gli interventi di cui all'art.5, lettere a) e b), ovvero a comunicazione di cui all'art.10 per quanto concerne quelli di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

2. Il rilascio dell'autorizzazione, ovvero l'esecuzione di lavori dietro comunicazione, comporta la corresponsione da parte del soggetto richiedente del canone per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico ove e come previsto nei regolamenti comunali che disciplinano tale materia.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ovvero l'esecuzione di lavori dietro comunicazione, fa salvi gli obblighi di cui all'art.28, comma 2, del D.Lgs. n.285/1992.

Art.10

Lavori di pronto intervento o urgenza

1. I soggetti concessionari di pubblici servizi, nei casi di interventi urgenti dovuti a cause di forza maggiore ovvero in caso di interventi indifferibili di pubblica necessità ed interesse di cui all'art. 5 lettera C, sono autorizzati ad eseguire lavori in sede stradale anche in assenza di preventiva autorizzazione.

2. L'intervento d'urgenza può essere esteso ai soggetti privati esclusivamente per lavori da effettuare a seguito di ordinanza del Sindaco per motivi di tutela della pubblica e privata incolumità.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti interessati dovranno inviare apposita comunicazione entro le 24 ore successive all'inizio dell'intervento.

4. Tale comunicazione dovrà essere redatta sulla base del modello tipo **allegato 5** al presente regolamento e recapitata al Comune competente.

5. I casi sanciti al presente articolo sono vincolati al rispetto delle prescrizioni tecniche e di ripristino espresse nel presente regolamento nessuna esclusa.

6. In ogni caso i soggetti interessati si assumono la responsabilità in ordine al regolare svolgimento del traffico stradale provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.

Art.11

Procedimento per la presentazione delle domande di autorizzazione.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.9 va redatta utilizzando l'apposito modello tipo **allegato 6** al presente regolamento

2. La domanda di cui al precedente comma, sottoscritta dal richiedente e corredata, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla

legge, di imposta di bollo, deve contenere:

a) le generalità complete del richiedente con relativi riferimenti (indirizzo, cap, telefono, fax, e-mail, pec, etc.), codice fiscale e/o partita Iva;

b) l'indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica pec) presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative all'istanza;

c) la descrizione sommaria dell'intervento e la tipologia di cui all'art. 5 comma 1;

d) l'ubicazione dell'intervento ed i relativi riferimenti chilometrici, stradali e toponomastici (via e numero civico); e) la durata prevista dei lavori;

f) l'estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere con relativa quantificazione della superficie di suolo occupato, anche

ai fini dell'applicazione del canone di cui all'art.9, comma 2;

g) l'indicazione di eventuali interferenze e/o della necessità di adeguamento della viabilità esistente.

3. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati gli elaborati progettuali minimi indicati all'art.12 del presente regolamento, nonché i documenti previsti dalla vigente normativa.

Art.12

Elaborati progettuali minimi da presentare a corredo della domanda di autorizzazione

1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'art.11, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) estratto planimetrico della cartografia catastale sulla quale dovrà essere riportata la localizzazione dell'intervento;

b) documentazione fotografica d'insieme e di particolare da cui si evinca in modo chiaro lo stato e le eventuali peculiarità dei luoghi;

- c) elaborato grafico in scala idonea contenente la planimetria di scavo, le sezioni significative, i particolari esecutivi di ripristino e di sistemazione finale;
- d) relazione tecnica illustrativa che dettagli le modalità di scavo e di ripristino nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché la quantità totale dei terreni movimentati dall'intervento, valutata in volume, la quota riutilizzata e, per la quota non riutilizzata il luogo di reimpiego e/o l'ubicazione di conferimento;
- e) computo metrico estimativo dei lavori di ripristino in base al quale dovrà essere determinato l'importo della cauzione di cui all'art.16;
- f) dichiarazione del progettista attestante la conformità dell'intervento alle norme e prescrizioni del presente regolamento.

2. Tutti gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati da un tecnico abilitato.

3. Nel caso di interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale o storico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, ovvero a vincolo archeologico o idrogeologico, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione della relativa autorizzazione o atto di assenso da parte dell'autorità competente al vincolo. Qualora l'intervento non comporti alcuna modifica dello stato dei luoghi e degli immobili e quindi l'intervento è escluso dall'obbligo di autorizzazione ai fini del vincolo, ciò deve essere specificatamente riportato nella dichiarazione di cui alla lettera f) del comma 1.

4. Nel caso in cui l'intervento interessi strade diverse da quelle di competenza comunale dovrà essere allegato nulla osta rilasciato dall'Ente competente ovvero specificazione che lo stesso è stato già richiesto direttamente dal soggetto interessato.

5. Nei casi di realizzazione di nuovi impianti, di cui all'art.5, lettera a), ovvero per gli allacci e le forniture che riguardino aree o siti particolarmente sensibili o aventi caratteristiche di pregio o di interesse storico-artistico, il Comune, in relazione all'entità dell'intervento, potrà richiedere ulteriori elaborati progettuali anche se non ricompresi nell'elenco del presente articolo.

Art.13

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Entro venticinque (25) giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero cinquantacinque (55) giorni per le domande relative agli interventi di cui all'art.5, lettera a), il Comune effettua l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali, se previsti, e valuta la conformità dell'intervento alle norme e prescrizioni del presente regolamento nonché alla normativa vigente.

2. Nel caso in cui l'intervento risulti conforme ai sensi del comma 1, l'autorizzazione è rilasciata entro cinque (5) giorni dalla scadenza del termine ivi indicato.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Comune. In tal caso il termine di cui al comma 1 ridecorre nuovamente per intero dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

4. Nel caso in cui l'intervento necessiti di autorizzazione o di nulla osta ai sensi dell'art.12, commi 3 e 4, il termine di cui al comma

1 decorre dalla data di rilascio dei relativi provvedimenti di assenso da parte degli enti e/o organi competenti.

5. Qualora l'intervento non risulti conforme ai sensi del comma 1, il Comune comunica all'interessato un preavviso di diniego, ai sensi dell'art.10-bis della L.n.241/1990, indicando i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione assegnando il termine di giorni dieci entro il quale gli istanti hanno diritto di presentare loro osservazioni; qualora non vengano rimossi i motivi ostativi il Comune adotta il provvedimento finale di diniego al rilascio dell'autorizzazione nel quale è data ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni presentate.

6. L'inutile decorso del termine di cui al comma 2 senza che il Comune abbia provveduto a comunicare il provvedimento di diniego di cui al comma 5 o a rilasciare l'autorizzazione richiesta, sulla domanda di autorizzazione di intende formato il silenzio-assenso.

7. Il silenzio-assenso di cui al precedente comma non si forma in assenza degli atti di assenso (autorizzazione e/o nulla osta) di cui all'art.12, commi 3 e 4.

8. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 è data notizia al pubblico mediante affissione di una copia della stessa all'Albo Pretorio Comunale.

Art.14

Competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata di norma dal Responsabile del Servizio o Settore comunale competente alla gestione e manutenzione delle strade, ferme restando in ogni caso le scelte organizzative interne di ogni singolo ente.

Art.15

Caratteristiche, contenuti e durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve comunque indicare:

- a) le generalità del richiedente, la descrizione sommaria dell'intervento, l'individuazione chilometrica laddove reperibile e/o i riferimenti toponomastici (via e numero civico);
- b) gli estremi di presentazione della domanda e il numero assegnato al provvedimento;
- c) gli estremi di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, acquisiti ai fini del rilascio;
- d) l'indicazione dei termini entro i quali devono essere rispettivamente iniziati e completati i lavori;
- e) le modalità esecutive, prescrizioni, condizioni, obblighi, ecc., alle quali il richiedente deve attenersi nella realizzazione delle opere e del relativo ripristino;
- f) gli estremi della garanzia finanziaria di cui all'art.16 e le modalità per ottenere lo svincolo della stessa;
- g) gli estremi dell'avvenuta corresponsione del canone per l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico ove e come previsto nei regolamenti comunali che disciplinano tale materia.

2. All'autorizzazione è allegata una copia degli elaborati tecnico-grafici con riportati i timbri comunali di approvazione e la firma del responsabile competente al rilascio.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto all'imposta di bollo prevista per legge ed al versamento dei diritti di segreteria.

4. L'autorizzazione è sempre rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi, nei confronti dei quali non comporta limitazioni.

5. Il termine per l'ultimazione dei lavori da indicare nell'autorizzazione è di anni uno decorrente dalla data di rilascio, entro il quale devono essere eseguite anche le opere di ripristino.

Art.16

Garanzia finanziaria

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla costituzione da parte dell'istante di una garanzia finanziaria il cui importo è determinato sulla base del computo metrico estimativo

di cui all'art.12, comma 1, lettera e).

2. La garanzia è costituita mediante una delle forme previste dalla vigente normativa in materia e/o dai regolamenti locali.

3. Lo svincolo della cauzione avviene, su richiesta dell'interessato, previo accertamento da parte del Comune della regolarità dei lavori eseguiti con particolare riferimento a quelli di ripristino.

CAPO 4

ESECUZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DEI LAVORI

Art.17

Inizio lavori

1. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune almeno sette (7) giorni prima del loro inizio.

2. La comunicazione di cui al precedente comma è trasmessa dal titolare dell'autorizzazione e deve contenere: - la data di effettivo inizio dei lavori;

- il nominativo del responsabile dei lavori;

- il nominativo dell'impresa esecutrice;

- la eventuale documentazione che l'autorizzazione subordina all'inizio dei lavori;

- apposita dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori di essersi dotata di Piano Operativo di Sicurezza redatto per lo specifico intervento.

Art.18

Cantiere dei lavori

1. Fermo restando l'obbligo al rispetto di quanto contenuto nell'atto di autorizzazione di cui all'art.9, è fatto obbligo al soggetto autorizzato di porre in opera, a propria cura e spese, prima dell'inizio dei lavori, tutta la necessaria segnaletica stradale secondo le vigenti norme del Codice della Strada.

2. Nel caso in cui l'intervento comporti un mutamento del flusso del traffico e/o chiusura di strade, la segnaletica dovrà essere apposta di concerto con l'Ufficio Polizia Municipale.

3. La responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e a cose derivante dalla esecuzione dei lavori è ad esclusivo carico del soggetto autorizzato.

4. Laddove possibile gli scavi dovranno essere richiusi nella stessa giornata in cui saranno eseguiti o, eventualmente, dovranno essere opportunamente segnalati a norma del Codice della Strada al fine di eliminare ogni possibile rischio e pericolo per la pubblica e privata incolumità.

5. I lavori, compreso il ripristino stradale, dovranno essere eseguiti con la massima sollecitudine e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento.

6. In ogni caso il cantiere dei lavori deve essere allestito e gestito nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri, nonché adeguatamente circoscritto al fine di ridurre l'immissione di polveri e rumori verso l'esterno, nonché ai fini del decoro e dell'ornato pubblico.

7. E' vietato gettare materiali di qualunque genere sulle strade o spazi pubblici, nonché accumulare sugli stessi rifiuti, materiali o strumenti utili all'arte. I materiali di risulta delle

lavorazioni devono essere trasportati presso discariche autorizzate. Il responsabile del cantiere dei lavori dovrà provvedere al mantenimento dell'igiene nelle vicinanze dello stesso.

8. Dopo l'esecuzione delle opere è fatto obbligo di provvedere allo smantellamento del cantiere mediante la rimozione delle strutture, dei materiali e di quanto altro posto in opera, garantendo gli spazi pubblici e le strade liberi da ogni ingombro o impedimento.

9. Qualora i lavori dovessero essere interrotti e/o il cantiere sospeso per lunghi periodi, è fatto obbligo di eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare fonti di pericolo per la pubblica incolumità e igiene, nonché ad assicurare la corretta circolazione.

10. L'autorizzazione di cui all'art.9 comprende anche quella eventualmente prevista ai sensi del vigente Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica, per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore. Per i cantieri stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici o per urgenti servizi di manutenzione, ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, detta autorizzazione ai fini acustici non è prescritta ed è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi.

11. Presso il cantiere dei lavori deve essere sempre presente, a disposizione del personale ispettivo e di vigilanza, copia dell'autorizzazione e dei relativi allegati tecnici e grafici.

Art.19

Ultimazione dei lavori

1. La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune entro cinque giorni dal loro effettivo completamento e deve avvenire entro il termine stabilito dall'autorizzazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma è trasmessa dal titolare dell'autorizzazione.

Art.20

Verifica delle opere eseguite

1. Non prima di trenta (30) giorni e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di avvenuta comunicazione della ultimazione dei lavori, il Comune provvede ad effettuare una verifica dei lavori eseguiti.

2. Qualora all'esito della verifica risulti che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con particolare riferimento a quelli di ripristino, il Comune, su richiesta dell'interessato, procede senza indugio allo svincolo della garanzia a di cui all'art.16.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 1 dia esito negativo in quanto venga riscontrato che i lavori eseguiti non siano a regola d'arte, il Comune invita l'interessato a provvedere alla regolarizzazione dell'opera, indicando le lavorazioni che devono essere eseguite e assegnando un termine non superiore a giorni sessanta (60) in base all'entità delle opere necessarie al corretto ripristino.

4. Trascorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del precedente comma 4, il Comune, previa comunicazione di accertata inadempienza, provvede all'escussione della garanzia finanziaria di cui all'art.16 e alla esecuzione delle necessarie opere a propria cura e a spese del soggetto autorizzato inadempiente.

CAPO 5

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.21

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.20, commi 3 e 4, per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

Note al testo regolamentare

2. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali altre sanzioni stabilite da altre leggi in materia, anche regionali, e da norme e regolamenti comunali.

3. Sono sempre fatte salve le eventuali sanzioni penali.

Art.22

Disposizioni finali e transitorie

1. Le autorizzazioni relative alla materia oggetto del presente regolamento, già rilasciate alla data di entrata in vigore delle presenti norme, rimangono validi ed efficaci purchè i relativi lavori vengano iniziati e terminati entro i termini prescritti nell'autorizzazione. In caso contrario la richiesta di nuova autorizzazione è disciplinata dalle presenti norme.

2. I procedimenti già avviati prima dell'entrata in vigore delle presenti norme ma non conclusi con il rilascio dell'autorizzazione, sono definiti adeguandosi al presente regolamento.

Art.23

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento comunale per la disciplina degli interventi su suolo e sottosuolo stradale o aree assoggettate ad uso pubblico, una volta approvato dal Consiglio Comunale, è pubblicato senza indugio nel BUR ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

CAPO 6

MODULISTICA E ALLEGATI

Art.24

Modulistica e allegati

1. Al presente Regolamento è allegata la seguente modulistica e schemi:

- a) schema allegato 1 (Pavimentazioni bituminose e depolverizzate – schema generale di riempimento – sezione tipo);
- b) schema allegato 2 (Pavimentazioni bituminose e depolverizzate – larghezza fino a 3 mt) – individuazione area di ripristino per attraversamenti (2a) – individuazione area di ripristino per scavi trasversali (2b) – individuazione area di ripristino per scavi puntuali (2c);
- c) schema allegato 3 (Pavimentazioni bituminose e depolverizzate – larghezza fino a 3 mt) – individuazione area di ripristino per scavi paralleli all'asse;
- d) schema allegato 4 (Pavimentazioni bituminose e depolverizzate – larghezza superiore a 3 mt) – individuazione area di ripristino; e) modello allegato 5 (comunicazione di lavori di pronto intervento o urgenza);
- f) modello allegato 6 (richiesta di autorizzazione);


Il testo del presente Regolamento è stato:

- sottoposta all'esame della Commissione Consigliare Permanente nella seduta del 28/07/2022
- approvato dal Consiglio Comunale con atto di C.C. n.31 del 28/07/2022;

Allegato n.1

Pavimentazioni bituminose e depolverizzate


Schema generale di riempimento - Sezione tipo



Allegato n.2a

Pavimentazioni bituminose e depolverizzate (larghezza fino a 3.0 ml)

Individuazione area di ripristino per attraversamenti



Area da ripristinare




Area di scavo

Allegato n.2b

Pavimentazioni bituminose e depolverizzate (larghezza fino a 3.0 ml)

Individuazione area di ripristino per scavi trasversali




 Area da ripristinare

 Area di scavo

Allegato n.2c

Pavimentazioni bituminose e depolverizzate (larghezza fino a 3.0 ml)

Individuazione area di ripristino per scavi puntuali




 Area da ripristinare

 Area di scavo

Allegato n.3

Pavimentazioni bituminose e depolverizzate (larghezza fino a 3.0 ml)
Individuazione area di ripristino per scavi paralleli all'asse




-  Area da ripristinare
-  Area di scavo

Allegato n.4

Pavimentazioni bituminose e depolverizzate (*larghezza superiore a 3.0 ml*)

Individuazione area di ripristino per scavi paralleli all'asse



Area da ripristinare



Area di scavo